



ALLEGATO A Dgr n. **1035** del **24 GIU. 2014** pag. 1/32

DIRETTIVE
PER L'APPLICAZIONE DELLA L.R. 9 GENNAIO 2003, N. 2
E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
"NUOVE NORME A FAVORE DEI VENETI NEL MONDO E AGEVOLAZIONI PER IL LORO RIENTRO".

Premessa

La legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro" (d'ora innanzi: legge) individua due tipologie di iniziative:

- 1) le iniziative disciplinate dal Capo II, finalizzate a favorire e facilitare il rientro e l'inserimento nel territorio regionale di cittadini italiani, nati o residenti in Veneto, emigrati all'estero, e di oriundi veneti (art. 1 comma 1 lettera a);
- 2) le iniziative nei confronti delle collettività venete all'estero disciplinate dal Capo III, dirette a garantire il mantenimento della identità veneta e a migliorare la conoscenza della cultura di origine (art. 1 comma 1 lettera b);

A) Destinatari degli interventi (art. 1)

La norma individua i seguenti destinatari degli interventi previsti dalla legge:

a) Per le iniziative descritte nel Capo II:

- 1) chi possiede congiuntamente i seguenti requisiti:
 - a) è cittadino italiano;
 - b) è nato nel Veneto, o vi ha stabilito la residenza per almeno tre anni prima dell'espatrio;
 - c) è emigrato all'estero e vi ha risieduto per almeno cinque anni consecutivi.
- 2) il coniuge superstite del possessore dei requisiti di cui al precedente punto 1;
- 3) il discendente, fino alla terza generazione, del possessore dei requisiti di cui al punto 1.

Al fine di poter beneficiare di detti interventi i soggetti in questione devono avere stabilito, dopo il proprio ingresso nel territorio nazionale, la prima residenza in un Comune del Veneto.

b) Per le iniziative descritte nel Capo III:

Per quanto riguarda le iniziative e attività culturali di cui all'articolo 9 sono destinatari le collettività venete all'estero.



Non possono in alcun modo essere destinatari delle iniziative previste dalla legge i dipendenti di pubbliche amministrazioni, di ditte e di imprese italiane distaccati o inviati in missione presso uffici, cantieri o fabbriche all'estero.

B) Interventi finalizzati al rientro e all'inserimento nel territorio regionale (Capo II)

B1 Sportelli informativi (art. 3)

L'articolo 3 della legge stabilisce che la Regione del Veneto può promuovere, a favore dei soggetti individuati quali destinatari ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera a) della legge, l'istituzione di sportelli informativi volti a garantire consulenza e assistenza nelle pratiche relative al rientro ed inserimento degli stessi nel territorio regionale.

La legge autorizza la Giunta regionale ad istituire detti sportelli, con facoltà di affidarne la gestione alle amministrazioni provinciali, alle Associazioni iscritte al registro regionale previsto dall'art. 18 comma 2 lettera a) della medesima legge, alle Associazioni delle categorie economiche e ad altri enti e Associazioni.

L'istituzione degli sportelli informativi e le modalità di affidamento della loro gestione potranno essere disposte sulla base di apposito provvedimento, che potrà essere emanato in relazione alla disponibilità di bilancio e in coerenza con quanto previsto nel Programma annuale di cui all'art. 14 comma 2 della legge.

B2 Alloggio (art. 4)

L'articolo 4 della legge consente ai soggetti individuati quali destinatari degli interventi regionali dall'articolo 1, comma 1, lettera a) di accedere ad un contributo una tantum, a fondo perduto, in conto capitale per uno dei seguenti tipi di intervento abitativo realizzato nel territorio regionale:

- acquisto o costruzione di un alloggio avente le caratteristiche previste per l'edilizia residenziale pubblica. L'ampliamento dei manufatti esistenti all'esterno della loro sagoma, secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 380/2001, è da considerarsi intervento di nuova costruzione;
- recupero abitativo di un immobile di proprietà o in usufrutto ad uso abitativo del nucleo familiare del richiedente. Per recupero abitativo si intendono la ristrutturazione edilizia, la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo. In base all'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 si intendono per :
 - a) interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
 - b) interventi di restauro e di risanamento conservativo: gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali



In merito, si precisa che:

- per nucleo familiare si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, così come risulta dal certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza del richiedente;
- per alloggio adeguato si intende l'abitazione che, esclusi i vani accessori, ha un vano utile per ogni componente del nucleo familiare, con un minimo di due ed un massimo di cinque vani, non ha parti in proprietà comune ed è stata dichiarata abitabile dall'Autorità competente.

B2.2 REQUISITI OGGETTIVI

- L'alloggio oggetto dell'acquisto o della costruzione deve possedere le caratteristiche previste per l'edilizia residenziale pubblica. Il possesso delle suddette caratteristiche dovrà essere comprovato da apposita perizia giurata, redatta da un professionista abilitato, da allegare alla domanda di contributo.
- Gli interventi di acquisto, costruzione o recupero potranno essere stati effettuati anche nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda; la realizzazione in tale periodo deve essere comprovata da idonea documentazione.

B2.3 CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo regionale viene quantificato sulla base della dichiarazione ISEE, indicante la situazione economica equivalente del nucleo familiare del richiedente, con riferimento all'anno precedente a quello di presentazione dell'istanza di contributo, nonché sulla base della spesa dichiarata per la realizzazione dell'intervento oggetto del contributo, al netto dell'I.V.A. e delle spese notarili. Tale contributo in ogni caso non può superare la somma di € 30.000,00.

Sulla scorta dell'istruttoria effettuata sulle domande regolarmente pervenute, con apposito decreto direttoriale viene approvato l'elenco dei beneficiari; con il medesimo provvedimento viene altresì definito l'elenco motivato degli esclusi.

I contributi vengono assegnati secondo i criteri indicati nella seguente tabella, comunque entro la disponibilità complessiva di spesa:

Stato economico equivalente nucleo familiare come da certificazione ISEE	Percentuale di contributo sulla spesa sostenuta
Da 0 a € 15.000,00	30 %
da € 15.001,00 a € 20.000,00	25%
da € 20.001,00 a € 25.000,00	20%
da € 25.001,00 a € 30.000,00	15%
da € 30.001,00 a € 35.000,00	10%
Sopra € 35.000,00	0%



B2.6 VINCOLO QUINQUENNALE DI DESTINAZIONE ABITATIVA

L'alloggio oggetto del finanziamento regionale non può essere destinato a uso diverso da quello di abitazione del titolare e dei componenti del suo nucleo familiare per un periodo di cinque anni dalla data di assegnazione del contributo, pena la revoca dello stesso. Nel predetto arco temporale l'alloggio non potrà inoltre essere alienato o locato, pena la revoca.

La Giunta regionale concede deroghe al divieto sopra richiamato, ove ricorra uno dei seguenti sopravvenuti motivi, adeguatamente documentati:

- a) trasferimento della residenza per motivi di lavoro in un'altra Regione;
- b) aumento del nucleo familiare e conseguente sovraffollamento (si intende sovraffollato l'alloggio la cui superficie utile risulti inferiore al 70 per cento dei valori di cui al comma 3 dell'art. 9 della L.R. n. 10/96 e cioè: < a mq. 42 per 2 persone; < a mq. 49 per 3 persone; < a mq. 59,50 per 4 persone; < a mq. 66,50 per 5 persone; < a mq. 77 per oltre 5 persone);
- c) matrimonio o ricongiungimento con il coniuge o convivente more uxorio;
- d) separazione consensuale o giudiziale dei coniugi;
- e) condizioni di sopraggiunta infermità, particolarmente grave, di uno dei componenti del nucleo familiare che non consentano più un uso adeguato dell'alloggio.

L'alienazione o la locazione non autorizzata dell'alloggio prima del termine suddetto comporta la revoca del finanziamento e la restituzione della somma erogata maggiorata degli interessi legali.

B2.7 CONTROLLI A CAMPIONE

L'amministrazione regionale opererà dei controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da parte dei soggetti beneficiari al momento della presentazione della relativa istanza.

B3 Interventi socio-assistenziali (art. 8)

L'articolo 8 della legge prevede che ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), provenienti dall'estero e residenti nel Veneto da almeno un anno e da non più di tre, la Giunta regionale, in relazione a comprovate situazioni di particolare bisogno, possa disporre il rimborso, anche parziale, delle spese di viaggio, trasporto masserizie, prima sistemazione e trasporto salma.

Sulla base di apposito provvedimento, da emanarsi in relazione alle disponibilità di bilancio e in coerenza con quanto previsto nel Programma annuale di cui all'art. 14 comma 2 della legge, gli aventi titolo possono presentare le proprie richieste di rimborso, nei termini e con le modalità stabilite dal provvedimento stesso.

**b) SPESE DI PRIMA SISTEMAZIONE:****b-1) SPESE PER LOCAZIONE**

Sono rimborsabili le spese per il pagamento dei canoni di locazione sostenute in un arco temporale massimo di mesi sei dalla data di fissazione della prima residenza in Veneto dell'avente diritto. Sono esclusi dal rimborso eventuali depositi cauzionali e diritti d'agenzia, nonché le spese per soggiorno in albergo, ostello od altre strutture ricettive similari.

b-2) SPESE PER UTENZE DOMESTICHE

Sono rimborsabili le spese per il pagamento delle utenze di luce, acqua e gas sostenute in un arco temporale massimo di mesi sei dalla data di fissazione della prima residenza in Veneto dell'avente diritto. Sono altresì rimborsabili le eventuali spese di allacciamento dell'utenza, se intestata all'avente diritto. Sono invece escluse le spese per eventuali depositi cauzionali.

I rimborsi di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili e possono essere concessi una sola volta per ciascun nucleo familiare rimpatriato.

c) SPESE PER TRASPORTO SALMA

Sono rimborsabili le sole spese di trasporto della salma o delle ceneri dei soggetti in possesso dei requisiti come descritti all'art.1 comma 1, lettera a), deceduti all'estero entro i due anni precedenti la data di presentazione della domanda di rimborso. Sono escluse le spese per il funerale, la refrigerazione, la tumulazione, la cremazione, nonché quelle relative all'eventuale viaggio di accompagnatori. La spesa deve essere sostenuta dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), provenienti dall'estero e residenti nel Veneto da almeno un anno da non più di tre. La relativa documentazione della spesa sostenuta deve essere intestata al richiedente il rimborso e deve essere debitamente quietanzata. Unitamente alla documentazione di spesa deve essere prodotto il documento di autorizzazione (passaporto mortuario) rilasciato dall'autorità consolare competente.

B3.4 CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DEL RIMBORSO:

Il rimborso regionale relativo alle lettere a, b e c di cui al precedente punto sarà quantificato sulla base della dichiarazione ISEE, indicante la situazione economica equivalente del nucleo familiare con riferimento all'anno precedente a quello di presentazione dell'istanza di rimborso, nonché sulla base della spesa sostenuta e documentata dall'avente diritto.

Il rimborso in ogni caso non può superare la somma di € 5.000,00 per nucleo familiare.

Sulla scorta dell'istruttoria, effettuata sulle domande regolarmente pervenute, con apposito decreto direttoriale viene approvato l'elenco dei beneficiari; con il medesimo provvedimento viene altresì definito l'elenco motivato degli esclusi.

Il rimborso viene quantificato secondo i criteri indicati nella seguente tabella, comunque entro la disponibilità complessiva di spesa:



CI.1 REQUISITI SOGGETTIVI

Possono presentare proposte progettuali le amministrazioni pubbliche, le Associazioni senza scopo di lucro, le istituzioni culturali, nonché le Associazioni, i Comitati e le Federazioni di Associazioni venete per l'emigrazione regolarmente iscritte al registro regionale di cui all'art. 18 comma 2 lettere a) e c) della legge.

Ciascun soggetto proponente può presentare un solo progetto, che deve essere descritto in modo dettagliato utilizzando il modello approvato con specifico decreto direttoriale.

Il progetto può essere presentato in partenariato con altri soggetti, pubblici o privati, questi ultimi rappresentativi e qualificati nel settore dell'intervento proposto.

Il *partner* è un soggetto che aderisce e partecipa attivamente al progetto sin dalla fase di presentazione.

Il rapporto tra soggetto proponente e partner va formalizzato, in fase di presentazione del progetto, in apposito modulo di adesione allegato alla domanda, da cui devono risultare chiaramente i ruoli, le funzioni e i compiti specifici riferiti all'attuazione del progetto stesso.

Ai fini dell'ammissibilità della spesa, il partner è assimilato al beneficiario, in quanto vengono imputati al progetto i costi effettivamente sostenuti dal partner (c.d. "rendicontazione a costi reali"). Il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto direttamente a livello operativo. Non possono essere oggetto di partenariato le attività di direzione, coordinamento, segreteria amministrativa e amministrazione.

Lo stesso soggetto, pubblico o privato, non può figurare come partner in più di un progetto presentato sulla base del medesimo avviso.

I soggetti ai quali viene affidata solamente la realizzazione di alcune attività progettuali a fronte di corrispettivo non sono considerati partner.

La sostituzione o integrazione dei partner deve essere autorizzata dalla struttura regionale competente. Tale sostituzione o integrazione non è ammessa dopo l'avvio del progetto e comunque in fase di attuazione dello stesso.

CI.2 GESTIONE DELL'ATTIVITA'

a. Atto di adesione

Successivamente all'approvazione del progetto e prima dell'avvio dello stesso, il beneficiario sottoscrive l'Atto di Adesione, redatto secondo il modello approvato con decreto direttoriale.

La sottoscrizione dell'Atto di Adesione è condizione indispensabile per l'avvio del progetto.

Con l'Atto di Adesione il beneficiario, conosciuta l'avvenuta approvazione e il finanziamento del progetto, accetta formalmente il finanziamento e si obbliga ad eseguire l'attività e a conformarsi a quanto stabilito dalle normative comunitarie, nazionali e regionali, dalle presenti disposizioni e da quelle specifiche contenute nell'avviso di riferimento.

b. Pubblicizzazione delle iniziative

I soggetti attuatori devono informare i potenziali destinatari degli interventi circa le modalità e i termini previsti per avere accesso all'iniziativa, nonché del fatto che il progetto è stato finanziato dalla Regione del Veneto.

Tutti gli interventi informativi e pubblicitari rivolti ai destinatari e al pubblico devono recare il logo della Regione del Veneto, secondo le vigenti disposizioni in materia.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra è causa di inammissibilità delle spese sostenute per la promozione e la pubblicizzazione del progetto.



1035

24 GIU. 2014

altro paese UE), con cui il legale rappresentante del beneficiario o soggetto munito di delega dichiara il corretto avvio dell'attività;

2. idonea garanzia fideiussoria a copertura della somma richiesta a titolo di anticipo.

La garanzia fideiussoria deve essere rilasciata da Istituto di credito o bancario, Società di assicurazione regolarmente autorizzata, o da Società finanziarie iscritte nell'albo speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs.385/1993, a favore della Regione del Veneto, per la restituzione a favore della Regione degli importi da questa erogati al beneficiario in relazione al finanziamento concesso. Detta garanzia decorre dalla data della richiesta di anticipazione ed è valida ed efficace, senza che sia in ciò opponibile alcunché alla Regione, fino a 12 mesi dalla data di presentazione del rendiconto alla Regione stessa.

La garanzia è rilasciata esclusivamente senza beneficio d'escussione; l'escussione parziale della garanzia fideiussoria non determina estinzione della garanzia stessa nei confronti della Regione del Veneto per l'importo garantito residuo, se non per svincolo e restituzione da parte della Regione.

L'importo garantito dalla fideiussione comprende altresì gli interessi addebitati dalla Regione al beneficiario in caso di richiesta, da parte della stessa, di restituzione integrale o parziale degli importi erogati.

L'Amministrazione Regionale verifica, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà allegate alle richieste di anticipazione ai sensi degli articoli 71 e ss del DPR 445/00.

La fideiussione deve essere mantenuta fino alla verifica del rendiconto da parte della struttura regionale competente. La fideiussione viene restituita al beneficiario a condizione che non sia necessario procedere a reintroito.

- saldo, se dovuto, dopo la verifica e approvazione del rendiconto.

b. Presentazione del rendiconto di spesa

Il rendiconto delle spese sostenute deve essere presentato dal beneficiario alla Regione del Veneto, unitamente a relazione illustrativa dell'attività svolta nonché all'eventuale ulteriore materiale previsto dall'avviso di riferimento, compreso quello pubblicitario, entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività progettuale. Si fa quindi riferimento all'ultimo giorno in cui si è svolta una qualsiasi attività approvata a progetto.

Il rendiconto si compone dei seguenti documenti:

- dichiarazione (resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 dal legale rappresentante del beneficiario o da persona munita di delega, ove il beneficiario abbia sede legale in Italia o in altro paese UE) contenente le seguenti attestazioni:
 - che il progetto denominato " _____ " assegnatario del contributo di Euro _____ da parte della Regione del Veneto sulla base della D.G.R. n. _____ del _____ è stato realizzato nei modi e nei tempi indicati nella relazione allegata alla presente dichiarazione ed è conforme a quello presentato e finanziato;
 - che la spesa sostenuta, nel rispetto della vigente normativa, per la realizzazione del progetto, è stata di Euro _____;



Le spese sostenute dai partner del progetto devono essere rendicontate a costi reali e devono essere pagate dal partner prima della presentazione della richiesta di rimborso. Il beneficiario deve dimostrare l'avvenuto pagamento attraverso idonea documentazione debitamente quietanzata dal partner che rendiconta a costi reali. Il beneficiario deve provvedere a trasferire le somme ricevute dalla Regione e di spettanza del partner entro 45 giorni, dandone contestuale comunicazione alla struttura regionale competente.

Tutti i giustificativi di spesa e la documentazione in originale devono essere conservati presso la sede del beneficiario, a norma di legge, e tenuti a disposizione della Regione per la verifica rendicontale, nel caso di soggetto con sede legale in Italia o in altro paese UE, e per eventuali controlli nel caso di soggetto con sede legale in un paese extra-UE.

c. Esame del rendiconto

La Regione del Veneto procede all'esame del rendiconto presentato dal beneficiario. Il beneficiario è tenuto, su richiesta formulata con congruo anticipo, ad esibire al personale incaricato dalla Regione tutta la documentazione relativa al progetto per il quale è stato presentato il rendiconto. Il rifiuto di esibizione comporta la revoca del finanziamento, nel rispetto del procedimento di cui alla legge 241/90 e s.m.i.

Le risultanze del controllo, riportate in apposita relazione, sono comunicate al destinatario che, nel termine di 20 giorni da tale comunicazione, ha facoltà di formulare per iscritto le proprie osservazioni. La Regione del Veneto, tenuto conto delle osservazioni presentate, approva il rendiconto dandone comunicazione all'interessato.

In sede di esame rendicontale vengono prese in considerazione solo le spese esposte in rendiconto che alla data di presentazione dello stesso risultino debitamente quietanzate. In sede di esame rendicontale l'importo complessivo dichiarato in rendiconto non può essere oggetto di incremento, salvo che per meri errori materiali comunque rilevabili dal contenuto del rendiconto.

d. Modalità di determinazione del contributo

Il contributo riconosciuto al beneficiario viene determinato attraverso il procedimento di seguito descritto:

- a. Verifica dell'ammissibilità della spesa: in sede di verifica le spese vengono valutate in ordine alla loro ammissibilità;
- b. Determinazione della quota a carico del finanziamento pubblico: la spesa totale ammissibile viene ripartita tra quota a carico del finanziamento pubblico e cofinanziamento privato, nelle stesse proporzioni previste a preventivo;
- c. Riparametrazione del contributo previsto: il contributo previsto in fase di preventivo viene riparametrato tenendo conto degli eventuali scostamenti tra l'attività prevista e quella realizzata e del rispetto dei parametri di spesa (gli eventuali costi eccedenti il parametro massimo non vengono riconosciuti, mentre il mancato rispetto dei parametri minimi comporta la riduzione proporzionale degli altri costi per ricondurre la ripartizione dei costi alle percentuali previste);
- d. Determinazione del contributo massimo riconosciuto: è il minore tra il contributo previsto riparametrato e la quota a carico del finanziamento pubblico della spesa totale ammissibile.

Di seguito si riporta un esempio per il calcolo del contributo:



Costituiscono costi ammissibili:

- spese per consulenza tecnica o finanziaria, se direttamente legate al progetto e necessarie per la sua preparazione o esecuzione;
- spese per contabilità o revisione contabile, se connesse a obblighi prescritti dalla Regione del Veneto;
- IVA, se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, indipendentemente dalla sua natura privata o pubblica. L'IVA comunque recuperabile non è ammissibile, anche se effettivamente non recuperata dal beneficiario;
- imposte dirette, tributi, contributi previdenziali e sociali su stipendi e salari, se sostenuti dal beneficiario.

In particolare vengono dettate disposizioni specifiche riferite alle seguenti singole voci di spesa:

progettazione: i costi concernenti attività preparatorie (progettazione) sono riconosciuti in quanto riferiti direttamente al progetto approvato, purché temporalmente successivi alla data di pubblicazione dell'avviso di riferimento, nei limiti del 10% del costo totale del progetto. Deve trattarsi di attività rese da persona qualificata e di comprovata esperienza nell'ambito della progettazione di settore. Costituiscono attività di ideazione, progettazione esecutiva dell'intervento, realizzazione di indagini di mercato, elaborazione di materiale didattico e dispense. Le spese per elaborazione di testi e dispense sono riconoscibili solo per elaborati originali (opere di ingegno e ricerche bibliografiche) predisposti specificamente per l'attività in questione. Per contro, per la mera stampa di estratti e pubblicazioni e dispense, nel rispetto della legge sul diritto di autore, è ammissibile solo il costo commerciale di riproduzione certificato da ricevuta della copisteria o tipografia. L'attività di progettazione deve essere riscontrabile e verificabile ai fini del riconoscimento delle relative spese. Pertanto la relativa documentazione contabile (fatture, ricevute, ecc.) deve essere supportata dall'esistenza di elaborati di progettazione, verbali di riunioni, resoconti, indagini di mercato;

pubblicità e selezione: le spese di pubblicità e selezione devono essere cronologicamente riferite ad attività poste in essere dopo l'approvazione regionale dell'intervento; sono ammesse nei limiti del 5% del costo totale del progetto;

costi di realizzazione: l'insieme delle voci di spesa di questa categoria non può essere inferiore al 60% del costo complessivo del progetto. Tale percentuale deve essere rispettata in fase di presentazione del progetto e in fase rendicontativa; di conseguenza l'eventuale riduzione dell'importo riconosciuto in sede di verifica rendicontale per la categoria "Costi di realizzazione" comporta una proporzionale riduzione dei costi riferibili alle altre categorie del rendiconto;

docenza, tutoraggio e coordinamento: i costi relativi al personale esterno impiegato nell'attività progettuale (docenti, tutor, consulenti, coordinatori) sono ammessi entro i massimali previsti dalla Circolare 2 febbraio 2009 n. 2 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali; la giustificazione dei costi deve essere accompagnata da contratto, lettera di incarico controfirmata con l'indicazione della prestazione, del periodo, della durata in ore, del corrispettivo orario. La giustificazione dei costi per il personale interno deve essere accompagnata da: cedolini stipendi con documentazione a comprova del pagamento; ricevute per le ritenute fiscali; versamenti assicurativi obbligatori; ordine di servizio interno per il conferimento dell'incarico, con specificazione dell'oggetto dello stesso in rapporto al progetto approvato e della durata in ore dell'impegno, di data anteriore al suo effettivo inizio; l'Amministrazione provvederà a richiedere il DURC ai fini della verifica del regolare versamento dei contributi;



pasti e/o pernottamenti. Per i servizi di residenzialità sono consentite strutture non oltre tre stelle o categoria equivalente;

viaggio, vitto e alloggio di tutor e accompagnatori: le spese di viaggio, vitto e alloggio sono ammissibili secondo i criteri sopra indicati, nei limiti di un tutor e di un accompagnatore per progetto.

C1.4 CONTROLLI IN LOCO IN ORDINE ALL'EFFETTIVA E REGOLARE REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE

I controlli sulla effettiva e regolare realizzazione dei progetti che si svolgono in Veneto sono attuati da personale regionale.

La Regione può avvalersi della collaborazione degli uffici diplomatici all'estero per il controllo in loco sull'effettivo e regolare svolgimento delle iniziative all'estero.

C1.5 REVOCA DEL FINANZIAMENTO

La Regione del Veneto si riserva la potestà di procedere a revoca totale o parziale dei contributi concessi al beneficiario, nel rispetto della legge generale sul procedimento amministrativo di cui alle legge n. 241/1990 e s.m.i., nei seguenti casi:

- grave violazione della normativa inerente la gestione dell'attività progettuale;
- modifiche introdotte nel progetto non autorizzate e gravi difformità progettuali;
- rifiuto di esibizione dei documenti richiesti in sede di verifica rendicontale;
- mancato avvio del progetto nei termini previsti, salvo deroga preventivamente concessa;
- ulteriori fattispecie previste dall'avviso di riferimento;
- per i progetti formativi (art.11), inoltre:
 - numero partecipanti inferiore al minimo;
 - numero di ore e/o di giornate inferiore al minimo;
- per i progetti di soggiorni, scambi e turismo sociale (art.12), inoltre:
 - numero partecipanti inferiore al minimo;
 - numero di giornate inferiore al minimo.

C1.6 TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI PROGETTI

Le iniziative devono concludersi entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di concessione del contributo.

I costi e le attività svolte dopo tale termine non vengono riconosciuti. Detto termine viene in ogni caso ritenuto la data di conclusione del progetto.

C2 Iniziative e relazioni economico-sociali (art. 9 bis)

C2.1 RELAZIONI ECONOMICO-SOCIALI

La Regione promuove relazioni economico-sociali con le realtà imprenditoriali venete all'estero. Per realtà imprenditoriali venete all'estero si intendono gli imprenditori individuali cittadini italiani emigrati, nati nel Veneto o che, per almeno tre anni prima dell'espatrio, abbiano avuto residenza in



- in caso di imprenditore cittadino italiano residente in Veneto, autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il Comune veneto di provenienza;
- in caso di imprenditore cittadino italiano residente all'estero, autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il Comune veneto di provenienza;
- in caso di imprenditore cittadino italiano o comunitario, residente all'estero, discendente o coniuge superstite dell'emigrato, autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il grado di parentela e il Comune veneto di provenienza dell'ascendente partito dal Veneto;
- in caso di imprenditore non comunitario, discendente o coniuge superstite dell'emigrato, dichiarazione relativa al grado di parentela e al Comune veneto di provenienza dell'ascendente. In tale ultima ipotesi, qualora alcuni degli ascendenti siano nati all'estero, devono essere prodotti i certificati dai quali desumere il grado di parentela.

Eventuali variazioni alla data di avvio autorizzata devono essere preventivamente comunicate alla struttura regionale, pena la revoca del contributo.

Il beneficiario è tenuto a farsi rilasciare autorizzazione al trattamento dei dati personali in base a quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003.

C2.2 ACCORDI E GEMELLAGGI

La Regione favorisce rapporti di gemellaggio tra Comuni ed accordi tra Università, Istituzioni scolastiche e Associazioni, ai fini di rinsaldare produttivi rapporti sociali, e sviluppare relazioni culturali ed economiche tra i territori della nostra Regione e quelli ove risiedono le collettività venete all'estero.

Per quanto riguarda i rapporti di gemellaggio, la Regione con l'ottica di favorire la tutela e la promozione della cultura veneta, può cofinanziare gemellaggi fra Comuni veneti e Comuni esteri particolarmente interessati al fenomeno migratorio e in cui vi sia una significativa presenza di discendenti di emigrati di origine veneta. Le concrete modalità di attuazione verranno disciplinate dai singoli provvedimenti.

C3 Formazione e aggiornamento culturale (art. 11)

C3.1 FORMAZIONE

La Regione promuove iniziative per la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento culturale dei cittadini italiani emigrati, nati nel Veneto o che, per almeno tre anni prima dell'espatrio, abbiano avuto residenza in uno dei Comuni del Veneto e che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per almeno cinque anni consecutivi, nonché del coniuge superstite e dei discendenti fino alla quinta generazione dei predetti soggetti, che intendano mantenere la propria residenza all'estero.

I partecipanti al corso devono avere un'età ricompresa tra i 18 e i 39 anni.

Alle iniziative in questione si applicano, oltre alle statuizioni di carattere generale contenute alla lettera C1 delle presenti direttive, le seguenti ulteriori disposizioni.

Il monte ore di ciascun progetto non può essere inferiore alle 150 ore di formazione, distribuite in almeno 20 giornate effettive di corso. Il numero minimo dei partecipanti che consente l'avvio del corso è fissato in 10 unità; il partecipante è rendicontabile se risulta aver frequentato almeno il 70% del monte ore previsto dal progetto.



Il beneficiario è tenuto a farsi rilasciare da parte dei partecipanti l'autorizzazione al trattamento dei dati personali in base a quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003.

c. Registrazione delle attività

Per ogni progetto formativo deve essere utilizzato un registro delle presenze preventivamente timbrato in ogni foglio dalla competente struttura regionale o, in caso di percorsi formativi da realizzarsi all'estero, dall'autorità consolare italiana, in cui devono essere elencati, rispettando l'ordine alfabetico, i partecipanti effettivi. Il registro non può essere composto da fogli mobili e le relative pagine devono essere numerate progressivamente. Per la registrazione delle presenze durante lo stage devono essere utilizzati fogli mobili individuali.

I registri delle presenze e i fogli mobili costituiscono l'unico documento valido ai fini del riconoscimento delle attività realizzate.

I registri vanno compilati giorno per giorno, anche con riferimento alle assenze dei partecipanti e alle variazioni didattiche. Le firme dei partecipanti e dei docenti devono essere apposte all'inizio e al termine delle lezioni. In caso di presenza di tutor didattico, questi deve apporre la propria firma solo per le lezioni in cui si trova fisicamente in aula.

Le attività degli operatori coinvolti nel progetto non soggette a registrazione nei registri presenza devono essere descritte in appositi report riepilogativi da allegare al rendiconto.

I partecipanti al progetto formativo e gli operatori coinvolti devono prestare una particolare attenzione nella compilazione dei registri. In caso di smarrimento del registro presenze, il beneficiario deve darne tempestiva comunicazione e inviare formale dichiarazione relativa all'attività svolta (partecipanti, docenti, ore e giorni), conservando agli atti analoghe dichiarazioni rilasciate dai destinatari e dagli operatori interessati.

d. CUP (Codice Unico di Progetto)

L'assegnazione del Codice Unico di Progetto ad ogni progetto d'investimento pubblico è esplicitamente richiesta dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2003.

La Struttura regionale, a seguito dell'approvazione degli esiti dell'istruttoria, richiede direttamente al CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) il codice per tutti i progetti approvati e lo comunica successivamente al beneficiario. In caso di soggetto pubblico beneficiario il CUP deve essere richiesto direttamente dal beneficiario stesso, salvo delega alla Regione.

Il CUP deve essere indicato su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi allo specifico progetto cui esso si riferisce.

C3.2 BENEFICI PER LA FREQUENZA DI MASTER UNIVERSITARI

Ai sensi del medesimo art. 11 la Giunta Regionale può stanziare annualmente fondi per la corresponsione di benefici regionali per favorire la frequenza a master universitari presso Università del Veneto, sostenendone i costi attraverso il rimborso delle spese sostenute dagli studenti.

Per master si intende un titolo universitario che si può conseguire sia dopo la laurea triennale (master di primo livello), sia dopo la laurea magistrale (master di secondo livello), frequentando un percorso di durata almeno annuale, che comporti l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi.

Possono accedere alla concessione del beneficio regionale i soggetti che siano:

- cittadini italiani emigrati, nati nel Veneto o che, per almeno tre anni prima dell'espatrio, abbiano avuto residenza in uno dei Comuni del Veneto e che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per almeno cinque anni consecutivi, coniuge superstite e discendenti



I suddetti interventi consistono in:

- iniziative di soggiorni culturali e di turismo sociale, in Veneto, di durata fra i 7 e i 14 giorni, da realizzarsi preferibilmente tramite ospitalità presso famiglie di parenti o amici, finalizzati alla conoscenza diretta del Veneto destinati ai soggetti suindicati in possesso delle seguenti caratteristiche:
 - età pari o superiore a 65 anni;
 - disagiate condizioni economiche attestate da specifica documentazione;
 - non aver già usufruito di contributi da parte della Regione del Veneto per analoghi soggiorni;
 - condizioni psico-fisiche idonee ad affrontare il viaggio e il soggiorno nel Veneto comprovate da certificazione medica.

- iniziative di interscambio di durata fra i 15 e i 21 giorni finalizzate alla scoperta delle proprie radici, destinate a giovani veneti e giovani oriundi veneti residenti all'estero di età ricompresa tra i 18 e i 39 anni, da realizzarsi esclusivamente tramite ospitalità reciproca presso le famiglie dei partecipanti.

Alle iniziative in questione si applicano, oltre alle statuizioni di carattere generale contenute alla lettera C1 delle presenti direttive, le ulteriori disposizioni di seguito indicate.

Tali iniziative possono essere realizzate:

- A) direttamente su richiesta degli interessati;
- B) sulla base di proposte progettuali presentate da amministrazioni pubbliche, organismi e Associazioni senza scopo di lucro.

I singoli provvedimenti individueranno le modalità di realizzazione.

Nel caso di iniziative di soggiorno culturale e di turismo sociale, nell'ipotesi di ospitalità presso famiglie verrà riconosciuta una somma forfettaria giornaliera nell'ammontare che sarà indicato nell'avviso di riferimento; qualora gli interessati non dovessero invece trovare ospitalità presso parenti o amici, verranno rimborsate in tutto o in parte, e comunque nei limiti che saranno stabiliti nel medesimo avviso, le spese di vitto e alloggio.

Per tutte le iniziative le spese di viaggio verranno rimborsate nel limite dell'80% della spesa sostenuta e nel rispetto di quanto disposto al punto C1.3e "Viaggi e trasferte".

Modalità di realizzazione:

- A) Iniziative realizzate su richiesta degli interessati: le domande devono essere corredate, oltre che dalla documentazione comprovante l'origine veneta, da un programma di visite culturali, incontri, itinerari che consenta ai partecipanti di conoscere direttamente sia il territorio veneto che la realtà estera. Termini e modalità sono stabiliti con appositi provvedimenti.

- B) Proposte progettuali: i progetti devono prevedere un minimo di 10 e un massimo di 20 partecipanti e devono contenere un programma delle iniziative culturali previste e un preventivo di spesa secondo il modello che verrà approvato con successivo provvedimento. Qualora il progetto si concluda con un numero di partecipanti inferiore al numero iniziale, si provvederà alla rideterminazione finanziaria dello stesso detraendo dal costo complessivo approvato la quota finanziaria corrispondente al numero di utenti mancanti. La Regione del



C5 Informazione (art. 10)

La Giunta regionale provvede a fornire informazioni sui principali fatti ed eventi, anche di portata istituzionale, di particolare interesse per i veneti e per i corregionali che vivono e lavorano all'estero. Ciò anche privilegiando l'utilizzo di strumenti offerti dalle moderne tecnologie, in primis internet e social network, allo scopo di dare vita ad un'informazione regionale aggiornata verso le collettività venete nel mondo.

In particolare, compatibilmente con le risorse poste a bilancio, possono essere realizzate le seguenti iniziative:

a) affidamenti a società editoriali per la riserva di spazi da destinare all'informazione istituzionale regionale all'interno di periodici diffusi nei Paesi di maggiore emigrazione;

b) sottoscrizione di un congruo numero di abbonamenti a periodici i cui contenuti promuovano la cultura, le tradizioni e la lingua veneta nel mondo, ai fini della diffusione tra le collettività venete nei Paesi di maggiore emigrazione;

c) sostegno per la parziale copertura delle spese sostenute dalle Associazioni venete di emigrazione, iscritte nell'apposito registro regionale, per la spedizione agli associati all'estero delle riviste editate dalle stesse.

Per la quantificazione proporzionale del finanziamento regionale, da ripartire tra le Associazioni venete di emigrazione che nell'anno precedente a quello di assegnazione del contributo hanno pubblicato e spedito all'estero la propria rivista, viene utilizzato il criterio basato sulla media aritmetica della sommatoria dei totali annui delle copie spedite e del relativo costo sostenuto.

Ai fini della concessione del contributo, le Associazioni venete di emigrazione interessate devono presentare, entro il termine che verrà loro comunicato successivamente alla pubblicazione del Programma annuale degli interventi a favore dei veneti nel mondo, domanda di finanziamento, redatta su apposito modello pubblicato nel sito internet istituzionale.

Ai fini della liquidazione del contributo regionale, deve essere trasmessa da ciascuna associazione beneficiaria del finanziamento, entro giorni 30 dalla comunicazione del provvedimento direttoriale di assegnazione del contributo, apposita documentazione quietanzata attestante la spesa complessivamente sostenuta per la spedizione all'estero della rivista, nonché documentazione attestante il numero di copie totali spedite all'estero. Deve inoltre essere trasmesso apposito elenco, munito di timbro e sottoscrizione del legale rappresentante dell'associazione beneficiaria del contributo regionale, indicante i nominativi e gli indirizzi dei destinatari della rivista;

d) acquisto, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, di pubblicazioni di lingua, cultura e tradizioni venete, con il fine di diffonderle tra le Associazioni venete di emigrazione, le collettività venete all'estero, i comuni e le biblioteche del Veneto.



periodo di permanenza all'estero per almeno cinque anni consecutivi; coniuge superstiti e discendenti fino alla quinta generazione dei predetti soggetti.

Per quanto riguarda il rimborso delle eventuali spese di viaggio, si fa riferimento a quanto previsto nelle disposizioni generali di cui al precedente punto C1.3e.

D3 Riconoscimento a cittadini di origine veneta (art. 17)

La Regione riconosce l'impegno e la professionalità profuse dai propri emigrati all'estero che hanno dato lustro al Veneto nei paesi che li hanno ospitati, mediante il conferimento di apposite benemerienze.

Con provvedimento direttoriale possono essere concessi attestati di benemerienza, su proposta delle Associazioni, dei Comitati, delle Federazioni, dei Circoli all'estero, iscritti all'apposito registro regionale, a favore degli emigrati veneti che:

- a) abbiano lavorato all'estero per almeno 30 anni;
oppure:
- b) rivestano, nel Paese di residenza, un ruolo particolarmente significativo nei settori dell'arte, della cultura, della scienza, dell'economia, dello sport e del sociale, avendo comunque maturato un periodo di permanenza all'estero di almeno cinque anni consecutivi.

Le proposte di concessione del riconoscimento regionale devono riportare:

- cognome e nome dell'emigrato veneto a favore del quale si propone l'assegnazione dell'attestato di benemerienza;
- data e luogo di nascita del soggetto interessato;
- data di espatrio e ultimo Comune veneto di residenza prima dell'espatrio del soggetto interessato;
- documentazione comprovante i motivi per cui si chiede la concessione della benemerienza (attività lavorativa almeno trentennale svolta all'estero, ovvero particolari meriti conseguiti nei settori dell'arte, della cultura, della scienza, dell'economia, dello sport e del sociale).

Non possono essere concessi attestati di benemerienza ai discendenti di emigrati veneti.

D4 Associazionismo (art. 18)

L'articolo 18 della legge prevede la istituzione di tre distinti registri:

- a) delle Associazioni aventi sede nel territorio regionale;
- b) dei Circoli veneti all'estero;
- c) dei Comitati e delle Federazioni di circoli veneti all'estero.

La norma prevede altresì l'istituzione di un elenco delle aggregazioni estere di emigrati e oriundi veneti, che operino con carattere di continuità a favore dei veneti nel mondo e che abbiano un numero di iscritti inferiore a cinquanta.

